

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1163-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1960

Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame

ONOREVOLI SENATORI. — Il 19 luglio 1960 è stato presentato al Senato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un disegno di legge per l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame, con effetto dal 1° gennaio 1961.

A carico di questa imposta si è da tempo osservato che, a parte la sua utilità contingente e minuta per i bilanci dei Comuni più modesti, essa appare veramente superata in una visione moderna dell'imposizione fiscale locale.

È invero incomprensibile, in un perequato sistema tributario, questo voler colpire — separatamente ed in aggiunta al reddito dell'azienda agricola — il bestiame bovino, equino, ovino e suino, quasi che esso rappresentasse una entità economica assolutamente distinta dal reddito di provenienza (per così dire) « vegetale ».

Solo un concetto *statico* dell'economia agricola (quello appunto che ora si tende giustamente a trasformare in concetto *dinamico* e imprenditoriale) poté giustificare in passato un'imposizione come questa, a sfondo puramente statistico: ed è certo per questa ragione che nessuno ha mai avuta la fantasia (chè tale sarebbe stata) di estenderla al settore del pollame, che pure — in tempi recenti — ha visto moltiplicarsi gli allevamenti di tipo industriale col metodo della coltivazione in batteria.

Giusto dunque pensare finalmente ad abolire questa imposta, che anzi troppo a lungo — e quasi inspiegabilmente — ha resistito finora, nonostante le ripetute richieste formulate in passato perchè venisse variamente ridotta od abolita. Volta a volta, infatti, si rilevò che avrebbero dovuto andarne esenti equini e bovini in quanto puri strumenti di lavorazione della terra, i suini e le vacche (quanto meno fino ad un certo numero) come fonte ed oggetto di modesta alimentazione familiare, capre e pecore perchè espressione esse stesse di un'economia vagante già troppo povera per essere colpita da imposte: e non pochi aggiunsero che lo stesso accertamento numerico dei capi tassabili presentava una costante occasione di poco esempla-

re condiscendenza (se non addirittura di colpevole connivenza), tanto più che non si poteva impedire al bestiame di migrare... coi propri mezzi, di giorno e specialmente di notte, da una stalla all'altra, precedendo o seguendo la visita del messo accertatore!

A tutti questi motivi di ripensamento va aggiunta la particolare contingenza in cui si trova oggi, nel nostro Paese, l'economia agricola in generale, ed il settore zootecnico in particolare.

Quanto alle attuali condizioni generali dell'economia agricola, esse sono tanto note e dibattute che non ritiene il vostro relatore di doversi qui trattenere a lungo sull'argomento. È comunque certo — e risulta esplicitamente dalla relazione ministeriale — che la proposta di abolire l'imposta comunale sul bestiame « rientra in quel complesso di provvedimenti predisposti dal Governo negli ultimi tempi in favore dell'agricoltura, per venire incontro, con interventi concreti e con visione organica, alle più urgenti necessità del settore ».

Questa direttiva concreta merita, a parere del vostro relatore, il massimo appoggio: tanto più che, nella specie, l'alleggerimento tributario si verificherebbe nel campo riservato all'imposizione degli Enti locali, ove non regna certamente grande cordialità di rapporti tra detti Enti ed i loro contribuenti del settore agricolo, costretti (come lo sono stati fin qui) a subire più degli altri contribuenti locali il peso ognor crescente delle esigenze sociali ed organizzative di Province e Comuni.

Verrà in tal modo portato avanti, con coerenza ed energia, quell'opportuno processo di chiarimento fiscale in base al quale, già con la legge-stralcio recentemente votata dal Parlamento per la riforma della finanza locale, sono state non solo limitate e ridotte le aliquote di applicazione delle supercontribuzioni comunali e provinciali sui tributi fondiari, ma sono state altresì abolite le addizionali all'imposta erariale sui redditi agrari e sono stati soppressi alcuni tributi (sia pure marginali), gravanti tuttora sull'economia agricola, quali la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e le prestazioni d'opera.

In realtà, anche l'imposta sul bestiame avrebbe dovuto essere abolita, nelle intenzioni

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Governo, con il contesto stesso della citata legge-stralcio. Ostava però, in quel momento, la mancanza dei fondi di copertura: fondi che successivamente sono stati reperiti attraverso apposito disegno di legge governativo (atto Senato n. 1180) concernente: « *Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette* », che la 5^a Commissione Finanze e tesoro ha testè approvato e che permetterà all'Erario un maggior introito più che sufficiente a coprire il nuovo onere da cui lo Stato verrà gravato per il fatto di dover compensare i Comuni della perdita che subiranno per il mancato incasso dell'imposta sul bestiame, a partire dal 1° gennaio 1961.

Tale compensazione è espressamente prevista dalla proposta governativa per la durata di anni sei, e precisamente fino al 31 dicembre 1966. Il vostro relatore osserva in proposito che tale periodo sembra troppo breve, e si riserva perciò di proporre in Aula un emendamento tendente ad elevare il periodo di assicurato ripiano da sei a dieci anni (vale a dire sino al 31 dicembre 1970), periodo entro il quale può ragionevolmente sperarsi che la finanza locale sia davvero sistemata su basi opportunamente riordinate e rafforzate: mentre troppo ottimistico appare il termine sessennale proposto dal Governo, specie se — in base ad un cenno esplicito della relazione ministeriale — lo si dovesse pensare come sufficiente ad un miglioramento della finanza locale dovuto esclusivamente alla già citata legge-stralcio! Si tratta di legge indubbiamente utile e che porterà agli Enti locali alcuni benefici progressivi per alcuni anni (contributi scolastici e viabilità); ma li costringerà altresì — per dieci anni — a ridurre progressivamente di anno in anno le loro entrate straordinarie a titolo di supercontribuzione.

Una breve parola va detta anche per approvare la speciale e spedita procedura che si propone per l'erogazione ai Comuni delle somme compensative corrispondenti al mancato introito per imposta sul bestiame nel 1959. Tutto si svolgerà nell'ambito delle singole Province, a mezzo delle Intendenze di finanza, le quali accerteranno localmente, in base al consuntivo del 1960, l'ammontare del ripiano dovuto a ciascun Comune, e lo ero-

gheranno con fondi messi a loro disposizione dallo stesso Ministero delle finanze, il quale fruirà per tale scopo (a puri scopi contabili, sia ben chiaro) di un apposito accantonamento sul provento generale dell'I.G.E.

L'onere dello Stato, per effetto di tale compensazione ai Comuni, è indicato dalla relazione ministeriale in 10 miliardi annui, cifra assolutamente attendibile in base ai dati — parte ufficiali, parte provvisori (ma pur sempre ufficiali) — relativi agli ultimi quattro anni.

L'entrata complessiva dei Comuni per imposta sul bestiame risulta infatti essere stata:

per il 1956	L. 9.220 milioni
» » 1957	» 9.023 »
» » 1958	» 9.154 »
» » 1959	» 9.994 »

Per una più completa informazione del Senato possiamo dare anche i seguenti dati per grandi zone:

	Italia Sett.	Italia Centr.	Italia Mer. e Ins.
1956 . . . milioni	5.306	1.931	1.983
1957 . . . »	5.401	1.586	2.034
1958 . . . »	5.499	1.960	1.694
1959 . . . »	5.790	2.489	1.714

Concludendo: dieci miliardi annui di sollievo diretto ed immediato all'economia agricola possono sembrare poca cosa, ma acquistano un particolare significato se riferiti al particolare campo dell'imposizione locale (ovviamente più modesto di quello riservato allo Stato) e se aggiunti agli altri concreti sollievi concessi con la legge-stralcio già citata.

Parere favorevole ha espresso anche la consorella Commissione agricoltura e alimentazione: nè poteva essere diversamente, tanto più quando si rifletta che questo provvidenziale sgravio fiscale va a favore di un settore agricolo di cui è universalmente auspicata la intensa e rapida espansione: quello zootecnico. Basta pensare al grave *deficit* di importazione che l'Italia è costretta a sopportare in questo campo; basta por mente a ciò che di maggior produttività e di minore

incertezza il settore zootecnico può conferire all'impresa rurale, sostenuto com'è da un mercato interno in continua espansione, e tanto meno esposto delle colture vegetali all'alea delle stagioni e delle intemperie; basta infine considerare i molteplici addentellati che l'allevamento razionale del bestiame può stabilire tra il settore agricolo ed i settori industriale e commerciale, anche attraverso nuove forme di cooperazione, atte a rompere e superare la tradizionale e limitatrice interdipendenza tra terra e bestiame: basta questo — sembra al vostro relatore — per confermare la *modernità* dei concetti che portano all'abolizione di questo vecchio tributo, e non più soltanto per riguardo al piccolo o piccolissimo agricoltore che vive del latte della vaccherella o tiene il maiale per avere strutto e salame nell'inverno, ma soprattutto per dare respiro al settore zootecnico, a *tutto* il settore zootecnico, anche per quanto riguarda l'allevamento di tipo industriale e quello ad indirizzo cooperativo, senza attardarsi su puntigliose discriminazioni di sapore classista, non perciò meno conservatrici ed arretrate nella forma e nella sostanza.

Ovviamente spetterà allo Stato far sì che i redditi del settore, ed in particolare dell'allevamento di tipo industriale — legato o non al possesso della terra — siano equamente assoggettati, come ogni altro reddito, ad una giusta imposizione erariale. Ma questo non è nè l'oggetto nè lo scopo del provvedimento in esame; di cui — d'altra parte — va rilevata l'urgenza.

È necessario infatti che i Comuni sappiano, al più presto e con certezza, prima della formazione dei bilanci per il 1961, se debbano o meno procedere all'accertamento dell'imposta ed alla notifica delle relative cartelle esattoriali. Costringerli, nell'incertezza, a procedere come se il provvedimento — universalmente atteso da amministratori e da contribuenti — fosse ancora incerto ed aleatorio, sarebbe invero giustificato motivo di diffidenza e di sfiducia nella tempestività e nella chiarezza delle decisioni del Parlamento.

È perciò che il vostro relatore, con sicura coscienza, non può che raccomandare questo provvedimento alla unanime e sollecita approvazione del Senato.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento destinata a costituire un fondo, a disposizione del Ministero delle finanze, da ripartire fra i Comuni a compensazione della perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura

del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dalla applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.